

Una pattuglia collocata per la rilevazione della velocità è da considerare sufficientemente visibile anche se la parte ricorrente non l'ha vista; non averla vista non significa che non fosse visibile e del resto non si può pretendere, né sarebbe possibile, che la pattuglia ovvero l'attrezzatura per la rilevazione venissero collocate paradossalmente in strada. Visibilità significa possibilità potenziale di vedere e quindi in concreto non occultamento. La collocazione della pattuglia in una zona rientrante rispetto alla sede stradale, pur parzialmente e talvolta inevitabilmente nascosta (da un edificio od altro ostacolo) soprattutto per i veicoli sopraggiungenti nel senso opposto (anche per evitare la pessima ed illegittima oltre che incivile abitudine di lampeggiare per segnalare la presenza della pattuglia), deve comunque considerarsi adeguatamente e sufficientemente visibile se la stessa può essere vista dal conducente di un veicolo circolante a velocità adeguata al momento del transito accanto alla stessa e non certo a lunga distanza, anche perché in tal caso lo scopo deterrente della rilevazione sarebbe vanificato. Ben visibile quindi significa non occultata e non già rilevabile con risalto a grande distanza, modalità di rilevamento quest'ultima che renderebbe appunto di impossibile applicabilità la norma e con ciò non tutelabile l'incolumità pubblica che è il suo scopo. Non si può perciò fornire della visibilità della postazione un'interpretazione troppo estensiva, tale da rendere priva di efficacia la norma. Anche sotto tale profilo quindi l'accertamento è regolare. (estratto sent. GdP Montecchio E.)